

Fuori imposta fino a 7mila €

La prima applicazione dell'Iva nel nostro Paese, nel 1973, escludeva i soggetti con volume d'affari sino a 5 milioni di lire, corrispondenti a circa 32.000 euro di oggi. Questa soglia aveva il pregio di evitare le interminabili discussioni sulla abitualità o meno della prestazione, condizione per la stessa applicazione del tributo. La sesta direttiva comunitaria prevede una disposizione (l'articolo 24) sul regime dei contribuenti minimi, in considerazione di vari obiettivi, quello di non imporre oneri amministrativi sproporzionati, di ridurre il numero delle partite Iva attive, aumentando così le possibilità di controllo e, infine, di evitare che soggetti marginali, una volta in possesso della "partita", possano portare in detrazione l'imposta relativa ad acquisti personali, generando magari situazioni di credito.

**Da gennaio
il nuovo regime
per i contribuenti
minimi**

Il regime di esonero e l'opzione. A quasi 30 anni dall'adozione della direttiva, il nostro Paese introduce, con il decreto legge della manovra-bis, dal 1° gennaio 2007, l'esonero che viene denominato regime dei «contribuenti minimi in franchigia», come li definisce il nuovo articolo 32-bis del Dpr 633/72. Si riconosceranno per una speciale partita Iva.

La soglia del volume d'affari è stabilita in 7mila euro, con riferimento al consuntivo dell'anno precedente o alla previsione fatta in sede di iscrizione all'Iva. Questo regime compete naturalmente, senza necessità di esprimere un'opzione, ma in considerazione degli inconvenienti propri del regime, e in particolare del divieto di detrazione dell'imposta, è consentito manifestare la volontà di continuare ad applicare l'Iva, con vincolo di permanenza almeno triennale.

Gli obblighi dell'esonerato sono molto limitati, in quanto dovrà solo numerare e conservare le fatture di acquisto, mentre per il controllo del volume d'affari rimane la certificazione dei corrispettivi, seguita da una comunicazione telematica, secondo modalità stabilite da un provvedimento dell'agenzia delle Entrate.

Gli esclusi. Non possono usufruire del nuovo regime i non residenti (che se chiedono una partita Iva lo fanno proprio per applicare le regole ordinarie), nonché quelli che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi (non se ne vendono molti per 7mila euro all'anno...).

La normativa non si applica nemmeno a chi usufruisce di regimi speciali di determinazione dell'imposta, come le agenzie di viaggio o i contribuenti che liquidano il tributo

con la Siae.

I rapporti internazionali. Il contribuente "in franchigia" non deve eseguire esportazioni, cioè vendite verso Paesi extracomunitari. Il problema non esiste nei rapporti intracomunitari, in quanto queste operazioni non usufruiscono della non imponibilità, per effetto dell'integrazione dell'articolo 41, comma 2-bis, del decreto legge 331/93. In entrata dai Paesi dell'Unione europea che già applicano questo regime, non è mai stato necessario integrare la fattura del fornitore esonerato (articolo 38, comma 5, lettera d). Il soggetto esonerato che esegue un normale acquisto intracomunitario, dovrà però liquidare il tributo, integrando la fattura del fornitore estero, e procedere al versamento del tributo all'Erario, come già avviene per gli acquisti da parte degli enti non commerciali.

Dal 2006 al 2007. Chi passa al nuovo regime dovrà "restituire" la detrazione operata sulle scorte e sulle quote dei beni ammortizzabili (articolo 19-bis2), con un primo pagamento al 27 dicembre 2006 e due successive rate annuali. Data la dimensione dell'esonero, non dovrebbe trattarsi di importi significativi, tanto più che i soggetti con elevati importi da rettificare avranno la possibilità di permanere nel regime normale di applicazione dell'imposta.

RAFFAELE RIZZARDI